MODELLO DI ATTO COSTITUTIVO PER LE FONDAZIONI A CARATTERE SVIZZERO O INTERNAZIONALE (CON COMMENTO)

STATO: NOVEMBRE 2010

REQUISITI MINIMI ***2***

I. NOME, SEDE, FINE E PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE **2**

ART. 1 NOME E SEDE 2
ART. 2 FINE 2
ART. 3 PATRIMONIO 3

II. ORGANIZZAZIONE DELLA FONDAZIONE **3**

ART. 4 ORGANI DELLA FONDAZIONE 3
ART. 5 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI FONDAZIONE 4
ART. 6 COSTITUZIONE E COMPLETAMENTO 5
ART. 7 DURATA DELLA CARICA 5
ART. 8 COMPETENZE 5
ART. 9 DECISIONE 5
ART. 10 RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANI DELLA FONDAZIONE 6
ART. 11 STATUTO E REGOLAMENTI 6
ART. 12 UFFICIO DI REVISIONE 6

III. MODIFICA DELL'ATTO COSTITUTIVO E SCIOGLIMENTO DELLA FONDAZIONE **7**

ART. 13 MODIFICA DELL'ATTO COSTITUTIVO 7
ART. 14 SCIOGLIMENTO 7

IV. REGISTRO DI COMMERCIO **8**

ART. 15 ISCRIZIONE NEL REGISTRO DI COMMERCIO 8

MODELLO DI ATTO COSTITUTIVO PER LE FONDAZIONI A CARATTERE SVIZZERO O INTERNAZIONALE (CON COMMENTO)

REQUISITI MINIMI

I. *NOME, SEDE, FINE E PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE*

Art. 1 NOME E SEDE

Mediante il presente atto costitutivo (atto di fondazione) è istituita una fondazione autonoma ai sensi degli articoli 80 e seguenti del Codice civile svizzero (CC; RS 210) denominata «Fondazione *((nome))*» con sede a *((luogo))*. Eventuali trasferimenti della sede in un'altra località della Svizzera sottostanno all'approvazione dell'autorità federale di vigilanza sulle fondazioni.

Commento

*Previa **approvazione** dell'autorità di vigilanza, il consiglio di fondazione può trasferire la sede della fondazione in un'altra località della Svizzera. L'autorità di vigilanza notifica il trasferimento al competente ufficio del registro di commercio.*

Art. 2 FINE

- Il fondatore intende ...
- Il fine della fondazione è di ...
- A tale scopo la fondazione assume i costi di/per ...
- La fondazione può inoltre contribuire a ...

Nel quadro del fine stabilito, la fondazione è attiva su tutto il territorio svizzero (*varianti: in Svizzera e all'estero, in un determinato Paese ecc.*).

La fondazione non ha scopo di lucro e non persegue alcun guadagno.

Commento

*Sono considerati inammissibili gli articoli sul fine della fondazione formulati in modo troppo generico o astratto, così da non offrire agli organi della fondazione sufficienti istruzioni o indicazioni per la loro attività (p. es. quando devono essere sostenute opere di pubblica utilità, ma **non sono fornite ulteriori precisazioni** sulla modalità). Dal concetto stesso di «fondazione» si evince che essa è retta dalla volontà del fondatore e non dalle disposizioni dei suoi organi o di terzi, almeno per quanto riguarda i principi menzionati nella descrizione del fine. Se lo scopo è formulato in modo troppo generico viene a mancare materialmente ogni legame con la volontà del fondatore. Gli organi della fondazione ricevono così carta bianca, per cui vi è il rischio che vengano perseguiti soltanto i loro obiettivi. Secondo la dottrina è necessario in ogni caso evitare formulazioni del fine troppo generiche come p. es. «scopi di beneficenza» o «scopi di pubblica utilità» (cfr. RIEMER HANS MICHAEL, «Personenrecht», Berner Kommentar, 1975, n. 38 sull'art. 80 CC con indicazioni).*

*Per i motivi succitati occorre definire nel modo più preciso possibile anche l'**attività** locale, tanto più che la competenza in materia di vigilanza è determinata da questo elemento.*

*Come condizione per l'esenzione fiscale, alcune autorità fiscali cantonali chiedono che nell'atto costitutivo sia esplicitamente menzionato che **la fondazione non ha scopo di lucro e non persegue alcun guadagno**.*

Clausola relativa alla modifica del fine *(art. 86a CC): la clausola relativa alla modifica del fine da parte del fondatore deve essere iscritta nel registro di commercio (art. 95 lett. g dell'ordinanza sul registro di commercio, ORC; RS 221.411).*

Proposta di formulazione: «Il fondatore si riserva esplicitamente il diritto di procedere a una modifica del fine conformemente all'articolo 86a CC».

Art. 3 PATRIMONIO

Il **patrimonio della fondazione** è costituito dal capitale iniziale minimo di **50 000 franchi svizzeri** versati in contanti dal fondatore.

Ulteriori versamenti, sia da parte del fondatore che da parte di altre persone, sono sempre possibili. Il consiglio di fondazione si adopera per incrementare il patrimonio tramite versamenti di enti pubblici o privati.

Il patrimonio della fondazione è amministrato secondo principi commerciali riconosciuti. In particolare, occorre ripartire i rischi ed evitare di mettere in pericolo il capitale con transazioni speculative o investimenti eccessivamente prudenti.

Commento

Secondo la prassi corrente (Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione, GAAC 52 n. 57,) tra l'ammontare del patrimonio e il fine della fondazione deve sussistere un'adeguata proporzione. In altri termini, il patrimonio donato deve rendere possibile lo svolgimento dell'attività prevista (cfr. RIEMER HANS MICHAEL, «Personenrecht», Berner Kommentar, 1975, n. 29 sull'art. 80 CC con citazioni). Se le esigenze relative al patrimonio non sono soddisfatte, la fondazione non può essere costituita in modo giuridicamente valido (RIEMER, op. cit., n. 24 sull'art. 80 CC con citazioni).

Se la fondazione ha carattere svizzero o internazionale, la vigilanza compete di norma alla Confederazione. Secondo la prassi, nel caso di fondazioni a carattere svizzero o internazionale, l'autorità federale di vigilanza sulle fondazioni richiede quale capitale iniziale un versamento in contanti di almeno 50 000 franchi svizzeri che deve essere menzionato nell'atto costitutivo come patrimonio della fondazione.

La somma deve essere disponibile al momento della costituzione della fondazione e il suo versamento essere stato confermato dalla banca.

II. *ORGANIZZAZIONE DELLA FONDAZIONE*

Art. 4 ORGANI DELLA FONDAZIONE

Gli organi della fondazione sono:

- il consiglio di fondazione;
- l'ufficio di revisione, a condizione che l'autorità di vigilanza non abbia disposto l'esonero dall'obbligo di designare un ufficio di revisione;
- ...

Commento

Altri organi possono essere previsti nell'atto costitutivo della fondazione, e non soltanto successivamente nello statuto. In particolare, una fondazione può avere più organi di rappresentanza (esterni), quali un'amministrazione, una direzione, un amministratore delegato o una segreteria. Sono possibili anche più organi interni (commissioni, comitati, tesoreria ecc.) (RIEMER, op. cit., n. 7 sull'art. 83 CC con esempi).

Conformemente al combinato disposto degli articoli 83b CC e 95 lett. m ORC, le fondazioni sottostanno all'obbligo di revisione e sono tenute a designare un ufficio di revisione che deve essere iscritto nel registro di commercio. Dal 1° gennaio 2008, per quanto riguarda la revisione si applicano per analogia le disposizioni del Codice delle obbligazioni (CO; RS 220) sull'ufficio di revisione nell'ambito della società anonima (combinato disposto degli art. 83b cpv. 2 CC e 727 segg. CO). Le fondazioni devono sottoporre i loro conti a una revisione limitata o ordinaria, effettuata da un revisore indipendente, abilitato secondo la legge sui revisori (LSR; RS 221.302) e iscritto nel registro dell'autorità federale di sorveglianza della revisione (cfr. informazioni pubblicate sul sito http://www.sorveglianza-della-revisione.ch).

Su richiesta, l'autorità di vigilanza può esonerare la fondazione dall'obbligo di designare un ufficio di revisione se il bilancio complessivo della fondazione è inferiore a 200 000 franchi svizzeri per due esercizi consecutivi, se la fondazione non organizza collette pubbliche o altre liberalità e se la revisione non è necessaria per rilevare con esattezza lo stato del patrimonio e i risultati d'esercizio (art. 1 dell'ordinanza concernente l'ufficio di revisione delle fondazioni; RS 211.121.3). Queste tre condizioni devono essere soddisfatte cumulativamente.

L'esonero dall'obbligo di revisione deve essere iscritto nel registro di commercio e la relativa ***clausola menzionata nell'atto costitutivo*** *(cfr. art. 95 lett. l ORC).*

Art. 5 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI FONDAZIONE

L'amministrazione della fondazione compete al consiglio di fondazione, composto di almeno tre persone fisiche **o rappresentanti di persone giuridiche**, attive di norma a titolo onorifico. Il consiglio di fondazione decide sulla concessione di gettoni di presenza o indennità a membri o persone cui sono state affidate mansioni particolari.

Il primo consiglio di fondazione si compone dei membri seguenti:

- il fondatore ...;
- il presidente, nel contempo primo presidente del consiglio di fondazione;
- ....
- ....

Commento

Secondo la prassi corrente, per le fondazioni attive a livello internazionale almeno uno dei membri del consiglio di fondazione con diritto di firma deve essere ***cittadino dell'UE o dell'AELS domiciliato in Svizzera****. In tal modo il legame con la Svizzera è stabilito anche per gli anni a venire, conformemente a quanto previsto nell'atto costitutivo.*

Se è una persona giuridica, il fondatore non è eleggibile nel consiglio di fondazione. Al suo posto possono essere iscritti nel registro di commercio, come membri del consiglio di fondazione, uno o più rappresentanti con diritto di firma.

Art. 6 COSTITUZIONE E COMPLETAMENTO

Il consiglio di fondazione si costituisce e si completa da solo. Quali membri possono essere prese in considerazione soltanto persone che, con le loro posizioni e il loro impegno, dimostrano di avere uno stretto legame con il fine della fondazione.

Art. 7 DURATA DELLA CARICA

I membri del consiglio di fondazione restano in carica per quattro anni e possono essere rieletti.

Per ogni periodo amministrativo la nomina del consiglio di fondazione è effettuata dai membri in carica tramite **cooptazione**. Se nel corso del periodo amministrativo alcuni membri lasciano il consiglio di fondazione, per il periodo restante è necessario eleggere dei supplenti.

La destituzione di uno dei membri del consiglio di fondazione è sempre possibile purché sussistano motivi fondati, ad esempio una violazione degli impegni assunti nei confronti della fondazione o un'incapacità di esercitare in maniera adeguata la propria carica.

Il consiglio di fondazione decide sulla destituzione dei propri membri con la maggioranza di due terzi.

Commento

È possibile prevedere un periodo amministrativo di diversa durata.

Art. 8 COMPETENZE

Il consiglio di fondazione è responsabile della direzione generale della fondazione: assume in particolare tutte le competenze che nell'atto costitutivo e nello statuto non sono espressamente affidate ad altri organi.

Il consiglio di fondazione ha le seguenti **mansioni irrevocabili**:

- disciplinamento del diritto di firma e di rappresentanza per la fondazione;
- nomina dei membri del consiglio di fondazione e designazione dell'ufficio di revisione;
- approvazione del conto annuale;
- ...
- ...

Il consiglio di fondazione emana uno statuto regolante i dettagli dell'organizzazione e della direzione (cfr. art. 11), che può modificare in ogni momento nell'ambito della definizione del fine. Le modifiche sottostanno all'approvazione dall'autorità di vigilanza.

Il consiglio di fondazione è autorizzato a delegare singole mansioni a uno o più dei suoi membri oppure a terzi.

Art. 9 DECISIONE

Il quorum per le decisioni è dato quando è presente la maggioranza dei membri del consiglio di fondazione. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice, a condizione che nell'atto costitutivo o nello statuto non sia prevista una maggioranza qualificata. A parità di voti, la decisione finale spetta al presidente. Le riunioni e le decisioni sono messe a verbale.

Le decisioni e le nomine possono essere prese o effettuate anche tramite **circolazione degli atti**, purché nessuno dei membri richieda una deliberazione orale.

L'invito alle sedute del consiglio di fondazione è spedito, di norma, 30 giorni prima della data stabilita per la riunione.

Osservazione

L'obiettivo del secondo paragrafo di questa disposizione è di consentire alla maggioranza semplice di prendere le decisioni tramite circolazione degli atti. Se si opta per un quorum diverso (unanimità, maggioranza qualificata) è necessario modificare di conseguenza il presente articolo 9 oppure, nel caso dello statuto, il corrispondente articolo 11.

Art. 10 RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANI DELLA FONDAZIONE

Tutte le persone incaricate dell'amministrazione, della direzione o della revisione rispondono personalmente alla fondazione dei danni cagionati mediante violazione, intenzionale o per negligenza, dei loro doveri.

Se più persone sono tenute a risarcire un danno, ognuna di queste risponde solidalmente con le altre nella misura in cui, tenuto conto della rispettiva colpa e delle circostanze, il danno possa esserle imputato personalmente.

Art. 11 STATUTO E REGOLAMENTI

Il consiglio di fondazione fissa i principi della sua attività in uno statuto e/o uno o più regolamenti da sottoporre all'autorità di vigilanza per **approvazione**.

Osservazione

*Lo statuto ed eventuali modifiche successive devono essere inoltrati all'**ufficio del registro di commercio** (art. 95 cpv. 1 lett. h ORC).*

Art. 12 UFFICIO DI REVISIONE

Conformemente alle disposizioni di legge, il consiglio di fondazione designa un ufficio di revisione esterno e indipendente, incaricato di verificare ogni anno la contabilità della fondazione e di sottoporgli, per approvazione, una relazione dettagliata sui risultati. L'ufficio di revisione ha inoltre il compito di controllare che le disposizioni contenute nello statuto e negli eventuali regolamenti siano adempiute.

Nello svolgimento del suo mandato, l'ufficio di revisione notifica al consiglio di fondazione le lacune riscontrate e, nel caso in cui queste non fossero colmate in tempi brevi, è tenuto, se necessario, a informarne l'autorità di vigilanza.

Commento

*L'ufficio di revisione, designato dal consiglio di fondazione, deve soddisfare i requisiti di legge in materia di revisione ordinaria (art. 727b CO), revisione limitata (art. 727c CO) e indipendenza (art. 728 CO) ed essere iscritto nel registro dell'autorità federale di sorveglianza della revisione (*http://www.sorveglianza-della-revisione.ch*).*

L'ufficio di revisione deve trasmettere all'autorità di vigilanza una copia della relazione di revisione e di tutte le comunicazioni importanti destinate alla fondazione (art. 83c CC). Possono essere abilitate a esercitare la revisione le imprese individuali, le società di persone o le persone giuridiche iscritte nel registro di commercio che forniscono servizi di revisione (art. 2 lett. b LSR).

Osservazione

Le prescrizioni sulla revisione ordinaria e limitata e sull'abilitazione degli uffici di revisione giusta la LSR sono entrate in vigore il 1° gennaio 2008 e si applicano dal primo esercizio che inizia con l'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

III. *MODIFICA DELL'ATTO COSTITUTIVO E SCIOGLIMENTO DELLA FONDAZIONE*

Art. 13 MODIFICA DELL'ATTO COSTITUTIVO

Conformemente agli articoli 85, 86 e 86*b* CC, il consiglio di fondazione ha il diritto di **proporre** all'autorità di vigilanza competente modifiche dell'atto costitutivo decise all'unanimità.

Art. 14 SCIOGLIMENTO

La durata della fondazione è illimitata.

La fondazione può essere sciolta su decisione unanime del consiglio di fondazione soltanto per i motivi previsti dalla legge (art. 88 CC) e soltanto **previa approvazione dell'autorità di vigilanza**.

In caso di scioglimento della fondazione, il consiglio di fondazione devolve il patrimonio residuo a persone giuridiche con sede in Svizzera che sono esentate dall'imposta in virtù del loro scopo pubblico o di utilità pubblica e che perseguono un fine identico o simile. Una **reversione** del patrimonio della fondazione ai fondatori e ai loro successori legali è **esclusa**.

Commento

Una fondazione può essere sciolta su decisione unanime del consiglio di fondazione soltanto per i motivi previsti dalla legge e soltanto previa approvazione dell'autorità di vigilanza. In questo caso, il consiglio di fondazione chiede all'autorità di vigilanza di poter devolvere il patrimonio residuo a organizzazioni e/o fondazioni che beneficiano dell'esenzione fiscale per il loro carattere di pubblica utilità e che perseguono un fine il più possibile analogo a quello iniziale. È esclusa la reversione del patrimonio della fondazione ai fondatori e ai loro successori legali.

Osservazione

Invece dell'unanimità, per la decisione può essere prevista un'altra maggioranza qualificata.

Come condizione per l'esenzione fiscale alcune autorità fiscali cantonali chiedono che nell'atto costitutivo sia esplicitamente menzionato che ***l'organizzazione o la fondazione alla quale è devoluto il patrimonio residuo deve avere la propria sede in Svizzera.***

IV. *REGISTRO DI COMMERCIO*

Art. 15 ISCRIZIONE NEL REGISTRO DI COMMERCIO

La presente fondazione è iscritta nel registro di commercio del Cantone ....

Commento

Per costituire una fondazione è necessario un atto pubblico.

Procedura successiva

*Il consiglio di fondazione s'informa di propria iniziativa su un'**eventuale esenzione fiscale** e invia una bozza dell'atto costitutivo anche all'autorità fiscale del Cantone in cui ha sede la fondazione. La decisione in merito compete all'autorità fiscale cantonale.*

*Si raccomanda di sottoporre sempre all'autorità di vigilanza la bozza dell'atto costitutivo **per un esame preliminare**. La stessa procedura è consigliata per quanto riguarda il competente ufficio del registro di commercio.*

*Dopo la stesura dell'atto pubblico, l'iscrizione nel registro di commercio e la pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC), è necessario inoltrare all'autorità federale di vigilanza sulle fondazioni la relativa **documentazione** (atto costitutivo/copia autenticata, estratto del registro di commercio, pubblicazione nel FUSC e ricevute bancarie dell'avvenuto versamento del capitale iniziale come previsto nell'atto costitutivo). Sulla base di questa documentazione, l'autorità di vigilanza emana la **decisione di assoggettamento**.*